

Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2013, n. 31-5971

Determinazione degli importi dei diritti di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni ad eseguire interventi in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (art. 48 della l.r. n. 5/2012).

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

- la legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici) prevede che per la realizzazione di interventi o di attività che comportano la modificazione o la trasformazione d'uso del suolo è necessario il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'amministrazione competente;

- secondo quanto disposto dall'art. 63 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 44 e chiarito nella Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 4/AMD del 3 aprile 2012, la competenza al rilascio delle predette autorizzazioni è distribuita tra Regione, province e comuni in relazione a soglie dimensionali o specifiche tipologie di intervento.

- alla Regione, in particolare, spetta il rilascio delle autorizzazioni per:

a) interventi che interessano superfici superiori a 30.000 metri quadri o volumi di scavo superiori a 15.000 metri cubi;

b) interventi che, indipendentemente dalle dimensioni, interessano il territorio di più province;

c) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di competenza dello Stato;

d) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;

e) interventi di cui all'art. 81 del D.P.R. 616/1977 ed opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e di interesse statale localizzate nel territorio regionale per le quali è richiesta l'intesa ai sensi del D.P.R. 383/1994 (che ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 81 del D.P.R. 616/1977);

- l'art. 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (così come modificato dalla L. 16 gennaio 2003, n. 3) prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio;

- l'art. 48 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (legge finanziaria per l'anno 2012) stabilisce che per le richieste di autorizzazione di competenza regionale di cui alla L.R. 45/89 sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto della tipologia e dei volumi d'intervento;

ritenuto opportuno:

- prendere in considerazione, al fine di determinare l'entità degli importi secondo il criterio indicato dalla legge, le diverse modalità autorizzative previste dalla legge regionale, così come chiarite nella Circolare del Presidente della Giunta regionale sopra citata, distinguendo quelle per le quali è richiesto il parere forestale, che comportano un'istruttoria maggiormente complessa, e quelle per le quali è sufficiente il solo parere geologico; all'interno di questa distinzione, appare inoltre congruo fissare valori proporzionali alle dimensioni dell'intervento da autorizzare e all'importo dei lavori, in ragione del fatto che l'istruttoria diviene più complessa con l'aumentare dell'entità dei progetti da autorizzare;
- prevedere la corresponsione dei diritti di istruttoria in misura forfettaria nelle ipotesi in cui, a seguito di varianti progettuali, l'intervento passi, dalla competenza comunale o provinciale, alla competenza regionale nonchè prevedere, nel caso di interventi per cui si modifichi la soglia dimensionale all'interno della competenza regionale, la corresponsione dell'eventuale differenza rispetto ai diritti già corrisposti;
- procedere con periodicità triennale all'aggiornamento di detti importi secondo un coefficiente determinato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni in oggetto;
- articolare, sulla base di quanto sopra esposto, gli importi per le diritti di istruttoria in oggetto secondo quanto più puntualmente indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- esonerare dal versamento dei diritti di istruttoria le province, i comuni e le loro forme associative per gli interventi da essi realizzati;
- demandare alla struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni in oggetto la definizione e la diffusione delle modalità operative per il versamento dei diritti di istruttoria di cui alla presente deliberazione;

sentita, ai sensi dell'articolo 48 della l.r. n. 5/2012, la Commissione consiliare competente, che nella seduta dell'8 maggio 2013 ha espresso parere favorevole all'unanimità sulla presente proposta di deliberazione;

vista la legge regionale n. 23/2008 e in particolare l'art. 16;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di determinare, ai sensi dell'articolo 48 della l.r. n. 5/2012 (legge finanziaria per l'anno 2012), gli importi dei diritti di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per interventi di cui alla l.r. n. 45/1989 secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- procedere con periodicità triennale all'aggiornamento di detti importi secondo un coefficiente corrispondente all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, individuato con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni in oggetto;

- di stabilire che il pagamento dei diritti di istruttoria di cui alla presente deliberazione è dovuto per le richieste di autorizzazione che saranno presentate a decorrere dall'1 luglio 2013;
- di esonerare dal versamento dei diritti di istruttoria le province, i comuni e le loro forme associative per gli interventi da essi realizzati;
- di demandare alla struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni in oggetto la definizione e la diffusione delle modalità operative per il versamento dei diritti di istruttoria di cui alla presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER GLI INTERVENTI DA ESEGUIRE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO (L.R. N. 45/1989)

- pagina 1 -

INTERVENTI PER LA CUI AUTORIZZAZIONE NON E' RICHIESTO IL PARERE FORESTALE	IMPORTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA (euro)	TIPOLOGIE
- volumi di scavo inferiori o uguali a 2.500 metri cubi - superfici inferiori o uguali a 5.000 metri quadrati (esclusi impianti di risalita a fune, per cui v. punti seguenti)	100,00	1) i interventi che interessano il territorio di più province 2) interventi sottoposti a VIA statale 3) opere statali per le quali è richiesta l'intesa ai sensi del D.P.R. n. 383/1994
- impianti di risalita a fune che interessano volumi di scavo uguali o inferiori a 15.000 metri cubi o superfici inferiori o uguali a 30.000 metri quadrati; - volumi di scavo superiori a 2.500 e fino a 15.000 metri cubi - superfici superiori a 5.000 e fino a 30.000 metri quadrati	250,00	1) interventi che interessano il territorio di più province; 2) interventi sottoposti a VIA statale 3) opere statali per le quali è richiesta l'intesa ai sensi del D.P.R. n. 383/1994
- impianti di risalita a fune che interessano volumi di scavo superiori a 15.000 metri cubi o superfici superiori a 30.000 metri quadrati; - volumi di scavo superiori a 15.000 metri cubi - superfici superiori a 30.000 metri quadrati qualora l'importo dei lavori sia inferiore o uguale a € 1.000.000	500,00	1) art. 63, comma 2, lett. a), n. 4 2) interventi sottoposti a VIA statale 3) opere statali per le quali è richiesta l'intesa ai sensi del D.P.R. n. 383/1994
- impianti di risalita a fune che interessano volumi di scavo superiori a 15.000 metri cubi o superfici superiori a 30.000 metri quadrati; - volumi di scavo superiori a 15.000 metri cubi - superfici superiori a 30.000 metri quadrati qualora l'importo dei lavori sia superiore a € 1.000.000	1.000,00	1) art. 63, comma 2, lett. a), n. 4 2) interventi sottoposti a VIA statale 3) opere statali per le quali è richiesta l'intesa ai sensi del D.P.R. n. 383/1994

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER GLI INTERVENTI DA ESEGUIRE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO (L.R. N. 45/1989)

- pagina 2 -

INTERVENTI PER LA CUI AUTORIZZAZIONE E' RICHIESTO IL PARERE FORESTALE	IMPORTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA	
<p>- interventi che interessano superfici definite "bosco" ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 4/2009 (c.d. legge forestale) superiori a 5.000 metri quadrati (2.000 metri quadrati nel caso di interventi che interessano superfici complessivamente inferiori o uguali a 5.000 metri quadrati</p> <p>- interventi che prevedono il progetto di rimboschimento ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n. 45/1989</p>	<p>si applicano gli importi corrispondenti alle tipologie di cui alla sezione precedente augmentati di 1/3</p>	

VARIANTI	IMPORTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA	
<p>- interventi autorizzati da comuni o province e sottoposti ad autorizzazione regionale a seguito di variante progettuale che ne modifichi la dimensione</p>	<p align="center">250,00</p>	
<p>- interventi sottoposti ad autorizzazione regionale che modificano la dimensione o l'importo lavori a seguito di variante progettuale</p>	<p>importo corrispondente alla differenza tra l'importo dovuto per il progetto variato e l'importo già versato per il progetto iniziale</p>	

Sono esonerati dal versamento dei diritti di istruttoria le province, i comuni e le loro forme associative per gli interventi da essi realizzati

Gli importi di cui alla presente tabella sono aggiornati con periodicità triennale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.